

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. IV
N. 154

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

M A N C O

PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 595, PRIMO E SECONDO COMMA, DEL CODICE PENALE (DIFFAMAZIONE)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(ZAGARI)

il 22 novembre 1973

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Roma*

Roma, 21 novembre 1973.

Il pretore di Roma mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Manco Clemente per l'inoltro alla Signoria Vostra.

Provvedo, pertanto, a trasmettere tale richiesta con gli atti del procedimento (fascicolo n. 21770/68 della Pretura di Roma).

*Il Ministro
ZAGARI*

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Roma*

Roma, 26 giugno 1973.

Mi pregio comunicare che, a seguito di querela del senatore Ezio Maria Gray, presentata in data 13 maggio 1964, pende presso questa sezione procedimento penale contro

l'onorevole Clemente Manco per il reato di cui all'articolo 595 comma 1° e 2° capoverso « per avere, con lettera diretta alla direzione dell'agenzia *Rinnovamento d'Italia*, alla direzione del settimanale *Il Nazionale*, al segretario nazionale del MSI onorevole Michelini ed all'onorevole Gianni Roberti, offeso la reputazione del senatore Ezio Maria Gray attribuendogli il fatto determinato di aver cespiti guadagni di fonte politica che egli non intenderebbe mai avere ».

In ottemperanza di quanto disposto dall'articolo 250 del codice di procedura penale e dalla circolare ministeriale 663/345 del 12 agosto 1955, si provvedeva ad informare l'onorevole Manco Clemente della pendenza del suddetto procedimento penale: l'onorevole Manco si presentava dinanzi al pretore di Brindisi e rinunciava al recente provvedimento di amnistia.

Ciò premesso trasmetto gli atti del procedimento penale relativo per la eventuale concessione dell'autorizzazione a procedere.

Con ossequio.

*Il Pretore
BRUNO SCRIVO*